PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGRICOLTURA, INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E TRASPORTI

Art. 12

Agevolazioni fiscali

Per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti di cui alla voce 82 della tabella A, parte seconda, allegata a decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto si applica fino al 30 giugno 1976 con la aliquota del 3 per cento.

Versione in vigore dal 19 agosto 1975, non più in vigore dal 18 ottobre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377
Titolo	III — Agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-incentivi-a/art-12-agevolazioni-fiscali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it